

CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.

**FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA
COMPOSTIERA E SUOI ACCESSORI DA COLLOCARE NEL
CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.**

Capitolato Speciale di Appalto

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura è finalizzata alla:

- Fornitura e posa in opera di un dispositivo decompositore elettromeccanico, per il trattamento aerobico degli scarti organici, a microrganismi termofili bio-ingegnerizzati ad alta capacità di auto-replicazione, in grado di ridurre in 24 ore, senza immissione di Co₂ in atmosfera, senza l'integrazione di strutturante e/o acceleranti e senza l'aggiunta di sistemi ausiliari di riscaldamento, il rifiuto organico introdotto del 90%, restituendo il 10% dello scarto sotto forma di compost fuori specifica.

Il dispositivo, che sarà dotato di macchina filtraodori con doppio sistema di deodorizzante a biofiltro, tramoggia di carico con nastro trasportatore e vagliatore del prodotto in uscita, avrà le seguenti caratteristiche:

- capacità: 1095 ton/anno
- capacità giornaliera: 3 ton
- tensione: 380 V - 50 HZ
- potenza massima (spunto): 60 kW
- livello di rumore 65 db
- dimensione dispositivo decompositore: 6900x2525x2190 mm
- percentuale di riduzione del rifiuto umido introdotto: 90%
- durata processo 24/48 ore a flusso continuo
- temperatura di funzionamento: da -5 °C a + 50 °C
- tecnologia in grado di ridurre al massimo i rischi di guasti ed esigenze di manutenzioni straordinarie
- materiali di costruzione corpo macchina e interno: acciaio inox 304
- sistema di sterilizzazione a 55 gradi regolabile e/o sistema UV
- presenza di sensoristica per umidità e temperature nella camera di decomposizione
- ventilazione: ventola integrata
- sistema di gestione: automatico e programmazione attraverso plc + touch screen con possibilità di collegamento per il controllo e la gestione da remota
- controllo emissioni in atmosfera: sistema di monitoraggio e trasmissione dati ogni ora delle emissioni in atmosfera con invio ad enti di controllo gestore attraverso modem integrato.

- caricamento scarti: apertura porta di carico automatica
- porta ispezione processo biologico
- scarico compost: automatico con frequenza controllabile
- attività di formazione del personale: da effettuarsi presso una sede da concordare con durata non inferiore a 4 ore.
- garanzia: un anno
- manutenzione ordinaria: 5 anni
- ingombro del decompositore non superiore a 40 mq

Accessori:

- tramoggia di carico da 5,5 mc (3000 kg di rifiuto organico) completa di nastro trasportatore per il carico del rifiuto organico
- vagliatore vibrante a rete per la separazione di eventuali corpi estranei all'uscita del compost dalla macchina
- filtra odori con doppio sistema di deodorizzante a biofiltro (dimensione dispositivo: 1500x1500x2190 mm)

Tutti i dispositivi dovranno avere la marcatura CE.

ad ogni buon conto, il materiale che viene fuori dalla compostiera, a distanza di circa 30 giorni dall'introduzione del rifiuto nel suo interno, è da considerare terriccio deidratato identificabile con il codice CER 19.05.03 (compost fuori specifica).

L'impianto come sopra descritto potrà essere posizionato all'interno dell'attuale area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti in una posizione analoga alla dislocazione dei cassoni sgarrabili attualmente utilizzati per il contenimento del rifiuto umido. Lo spazio massimo di ingombro di tutte le apparecchiature dovrà essere di 15 m x 8 m. l'area sarà dotata di una platea in cemento, una rete di scolo dell'acqua di lavaggio, un punto di adduzione idrica per il lavaggio dei contenitori e di un'adduzione elettrica adeguata agli assorbimenti.

I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere forniti completi di ogni accessorio ed elemento richiesto, le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo costituiscono requisiti minimi per l'accettazione della fornitura, la mancata indicazione, in sede di offerta, del possesso di tali requisiti, comporta l'esclusione.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 922.000,00 oltre IVA. Il CAAN ai fini IVA rientra nel perimetro del meccanismo dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.

Si precisa che l'importo offerto deve intendersi remunerativo della fornitura nel suo complesso.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO, INIZIO DEL SERVIZIO E TEMPI DI CONSEGNA

La durata dell'appalto è correlata al tempo necessario per l'effettuazione delle forniture oggetto di affidamento; la posa in opera della compostiera e dei suoi accessori dovrà avvenire entro e non oltre il 15/12/2023; la data di entrata in funzione dell'impianto non dovrà in ogni caso superare il 31/12/2023.

ART. 4

FORMAZIONE PERSONALE

L'impresa fornitrice dovrà effettuare a proprie spese, con personale qualificato, un corso di addestramento del personale adibito all'uso dell'attrezzatura oggetto di fornitura. Il corso di addestramento dovrà essere effettuato presso il CAAN ed avere una durata minima di 4 (quattro) ore. Tutte le informazioni date dovranno risultare chiare e comprensibili, e la ditta dovrà trasmettere al CAAN una copia del materiale didattico utilizzato per il corso. Il calendario di effettuazione del corso sarà concordato con il CAAN. Al termine della formazione la ditta dovrà consegnare al personale adibito apposito attestato di avvenuta formazione e istruzione appositamente controfirmato dal responsabile del CAAN destinatario della formazione.

ART. 5

PIANO DELLA COMUNICAZIONE

La ditta fornitrice dovrà effettuare a proprie spese, con personale qualificato, un piano della comunicazione sul compostaggio di prossimità costituito dalla fornitura di un numero adeguato di dépliant, da almeno un incontro pubblico con tutti gli operatori del CAAN della durata di almeno 2 ore durante il quale venga illustrato il funzionamento della compostiera, la modalità di raccolta differenziata da attuare ed i benefici per gli operatori della struttura.

Il piano della comunicazione dovrà essere costituito da: 200 dépliant informativi sul funzionamento della compostiera, la modalità di raccolta differenziata da attuare e dei benefici conseguenti per gli operatori e da un incontro formativo della durata di almeno 2 ore.

ART. 6

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI PER LA FORNITURA

Il progetto di quanto previsto in fornitura deve essere curato per conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata dei vari organi e ridurre al minimo guasti, disservizi, interventi manutentivi e rendere i beni pienamente idonei al servizio cui sono destinati; rimane nella piena competenza e responsabilità della ditta fornitrice l'elaborazione dei calcoli, progetti e disegni delle parti costituenti la fornitura, per la loro completa rispondenza alle prescrizioni del capitolato ed idoneità al servizio.

ART. 7

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

7.1 La garanzia provvisoria, è stabilita in € 9.220,00 (novemiladuecentoventi/00) pari all'1% dell'importo complessivo a base di gara. La garanzia provvisoria deve essere costituita a mezzo polizza fideiussoria rilasciata da imprese bancarie, assicurative o società di intermediazione finanziarie, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 93, comma 3, D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i..

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CAAN ed avere validità non inferiore a 180 giorni della data di presentazione dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7.2 L'Aggiudicatario, costituirà a proprie spese, entro quindici giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto di fornitura, una garanzia definitiva corrispondente al 5% dell'importo contrattuale, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 93, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 5%, la garanzia fidejussoria dovrà essere incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 5%. Se il ribasso dovesse

essere superiore al 10% l'incremento della garanzia fidejussoria sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 10%.

In caso di escussione della cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrarla, entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fidejussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta scritta da parte del Committente, prevedendo l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la costituzione della garanzia definitiva nei termini stabiliti dal CAAN, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione disponendo l'incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e riservandosi la facoltà di affidare il servizio in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.

Il CAAN è autorizzato ad escutere la fidejussione a garanzia oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danno o altro imputabile all'Impresa.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In applicazione dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico su c/c bancari o postali dedicati accesi presso istituti bancari o postali dall'Aggiudicatario i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al CAAN.

L'Aggiudicatario è obbligata a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.

ART. 9

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo entro 15 giorni dalla ricezione, a mezzo PEC, da parte dell'Impresa risultata aggiudicatario, della formale comunicazione scritta di aggiudicazione definitiva inviata dal CAAN e previa presentazione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara. Il contratto sarà prodotto nella forma della scrittura privata con sottoscrizione delle parti contraenti.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro, nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti il servizio, sono a totale carico dell'Impresa aggiudicatario. Nel caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Impresa risultata aggiudicatario, nei termini indicati al 1° comma del presente articolo, il CAAN potrà dichiarare decaduta l'aggiudicatario. L'Impresa perderà la somma depositata a titolo di cauzione per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del CAAN di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il CAAN avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara alla prima Impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Sono altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara.

L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare al CAAN le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto.

ART. 10

PROTOCOLLO DI LEGALITA', PATTO DI INTEGRITA' E CODICE ETICO

L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto di quanto sancito dal protocollo di legalità sottoscritto dal CAAN e la Prefettura di Napoli in data 01.02.2008, dal Patto di Integrità (allegati al presente capitolato), nonché dal Codice Etico ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, dal modello di gestione e controllo ex L. n. 231/2001 e dal codice di comportamento adottati dal CAAN, disponibili per la consultazione sul sito web aziendale www.caan.it nella sezione denominata "Società Trasparente".

ART. 11

ISCRIZIONE WHITE LIST

L'Aggiudicatario dovrà essere iscritto o aver presentato formale istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi da 52 - 57, della L. n. 190/2012 nonché dal D.P.C.M. del 18.04.2013 (c.d. White List) tenuto presso la Prefettura di competenza, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Tale iscrizione dovrà essere tenuta per l'intera durata dell'appalto.

ART. 12

RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne il CAAN da qualsiasi responsabilità conseguente. Nel caso di giudizio il CAAN dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria il DUVRI in quanto la fornitura della compostiera avviene all'interno di aree con altre attività in esercizio.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO – AVVALIMENTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione

del contratto, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al CAAN.

E' fatto divieto del ricorso all'avvalimento.

ART. 14

CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto.

ART. 15

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo della fornitura dovrà essere fatturato entro e non oltre il 31/12/2023. I periodi di pagamento sono legati ai tempi degli sgravi fiscali che dovrebbero essere i seguenti:

gen-24	132.000,00 €
feb-24	10.000,00 €
mar-24	10.000,00 €
apr-24	10.000,00 €
mag-24	10.000,00 €
giu-24	150.000,00 €
lug-24	150.000,00 €
ago-24	150.000,00 €
set-24	150.000,00 €
ott-24	150.000,00 €

Il pagamento è inoltre subordinato alla regolarità del DURC

ART. 16

RESPONSABILE DI COMMESSA

Il Responsabile Tecnico del CAAN sarà nominato quale “Responsabile di Commessa” al fine di verificare e controllare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza, da parte dell’aggiudicataria, di tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli da parte del Responsabile di Commessa o dai suoi incaricati non sollevano l’Affidatario dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Il Responsabile di Commessa impartisce all’aggiudicataria tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell’ordine.

Le comunicazioni nei confronti dell’aggiudicataria, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l’invio di comunicazione a mezzo mail.

ART. 17

PENALI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE

L’impresa aggiudicataria è obbligata a garantire la fornitura a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese.

In ogni caso, verificandosi inadempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il CAAN avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa aggiudicataria, le attività necessarie per il regolare andamento dell’appalto, oltre ad applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancata fornitura entro i termini stabiliti, ferma restando la facoltà del CAAN di risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’aggiudicataria, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 10 % dell’importo complessivo del contratto; in caso di parziale o totale inadempimento degli altri obblighi prescritti nel C.S.A., ferma restando la facoltà del CAAN di risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’aggiudicataria, oltre all’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti dal Responsabile di commessa nel termine da questi prescritto e di pagare gli eventuali maggiori danni subiti dal CAAN, è tenuto al pagamento di una penalità variabile da determinarsi dal Responsabile di commessa, tra l’1% e il 2,5% dell’importo contrattuale, a seconda della gravità dell’inadempimento e del mancato e/o tardivo adempimento.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale presunto del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidataria, la fornitura non venga espletata o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, il CAAN può applicare all'affidataria le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo della fornitura in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Le penali saranno applicate come segue:

- Per ogni inadempienza relativa alla fornitura, non riportata nei successivi punti sarà applicata una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancata fornitura entro i termini stabiliti, ferma restando la facoltà del CAAN di risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Aggiudicatario, è tenuto al pagamento di una specifica penalità pari al 10 % dell'importo complessivo del contratto;
- in caso di mancata messa in funzione dell'impianto entro il termine stabilito (31.12.2023) il contratto sarà risolto *ipso jure*, altresì, l'aggiudicataria, sarà tenuto al pagamento di una specifica penalità pari al 10 % dell'importo complessivo del contratto, oltre all'escussione della garanzia definitiva da parte del CAAN;
- Per mancato intervento di manutenzione ordinaria;
- Per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del Responsabile Tecnico del CAAN: € 2.000,00 per ogni evento;
- Per ciascuna violazione, rilevata dal Responsabile Tecnico del CAAN, di quanto offerto nella relazione tecnica presentata in sede di gara: € 2.000,00 per ciascuna violazione.

Parimenti il contratto potrà essere risolto allorquando inosservanze delle prescrizioni contrattuali da parte dell'Impresa saranno considerate dal CAAN inadempienze gravi.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata all'Impresa interessata per iscritto con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 10 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico.

La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del CAAN. Decorso inutilmente il termine sarà emessa senza ulteriori comunicazioni nota debito a carico dell'Impresa inadempiente. Il CAAN si riserva, oltre che l'applicazione delle penali previste, di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del CAAN a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al CAAN per qualsiasi motivo.

ART. 18

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione che presiederà alle operazioni di gara sarà istituita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAN.

ART. 19

GARANZIA, INTERVENTI MANUTENTIVI E REPERIBILITÀ DEI RICAMBI

L'aggiudicataria presta garanzia, per tutta la fornitura per un periodo minimo di mesi 24 a decorrere dalla data di verifica della fornitura, tale garanzia sarà oggetto di possibile estensione, come da offerta tecnica di gara. La garanzia dovrà essere totale, cioè includere tutte le parti costituenti la fornitura. Durante il periodo di garanzia l'aggiudicataria ha l'obbligo di intervenire, direttamente o tramite soggetti autorizzati dalla casa madre, per eliminare, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore; vizi di costruzione e difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione; mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché dare garanzia di buon funzionamento. Il fornitore assicura altresì gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio, oltre quelli offerti, che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o

malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell'intero prodotto o delle parti costituenti apparecchiature speciali qualora si riscontrino guasti nelle parti sostanziali del bene fornito. Il numero minimo di interventi manutentivi annui da garantire è pari a 6 che potranno in ogni caso aumentare come da offerta tecnica. Il CAAN, in ogni caso, ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. L'affidataria non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto da non addebitare all'affidataria. Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate all'affidataria mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo per tutto il periodo di estensione della garanzia prestata. Tutti gli interventi in garanzia devono essere avviati entro 24 ore lavorative dalla richiesta del CAAN e portati a termine entro cinque giorni lavorativi dal momento dell'effettivo inizio. A garanzia di tali obblighi, il CAAN potrà sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ed applicare le penali previste. I ricambi o gli accessori installati sulle attrezzature saranno esclusivamente ricambi originali o approvati e consigliati dal costruttore. L'affidataria garantisce la reperibilità di tutte le parti di ricambio, per un periodo non inferiore ad anni 10 dalla data di consegna della fornitura. La fornitura delle parti di ricambio sarà effettuata a prezzi non superiori alle quotazioni ufficiali di listino alla data della fornitura del ricambio.

ART. 20

RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 Risoluzione

Il CAAN ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidataria. In tal caso il CAAN ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il CAAN, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidataria con PEC, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto, anche nei seguenti casi:

- ritardo entro il termine sancito nel presente CSA (31/12/2023) per l'installazione e l'attivazione dell'impianto;

- verificarsi di 2 (due) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ritardo per la definitiva consegna della fornitura per il completamento del servizio oltre il tempo stabilito nel presente capitolato;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione dell'affidataria senza giustificato motivo;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile di commessa riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato rispetto degli obblighi informativi;
- in caso di frode, abuso, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o del servizio;
- venga accertata da parte del CAAN o dai preposti uffici l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- venga accertata da parte del CAAN **la cessione del contratto, il subappalto o la cessione dei crediti** da parte dell'Impresa;
- inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- nel caso di esito positivo delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero la stessa sia assoggettata alle misure previste dalla **normativa antimafia**;
- nel caso di **reiterati inadempimenti** dell'Impresa aggiudicataria;
- qualora sia stato depositato contro l'Impresa aggiudicataria un ricorso ai sensi della **legge fallimentare** o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ambiente, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale il CAAN procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che il CAAN dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

20.2 Recesso

Il CAAN si riserva il diritto di recedere dal vincolo contrattuale.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CAAN.

In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

In tale ipotesi l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini del presente appalto e non verranno né comunicati né diffusi.

Il titolare del trattamento è il C.A.A.N.

ART. 22


FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il CAAN e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Nola.

Volla, 19.05.2023

Il Presidente

Dr. Carmine Giordano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmine Giordano', written in a cursive style.